

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2019-4643 del 10/10/2019
Oggetto	OGGETTO: D.P.R. 13 MARZO 2013 N. 59. AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA). DITTA RESMAUTI Srl con sede legale ed impianto in via Paraviana, n. 895 VIGNOLA (MO). Rif. Prat. SUAP 155/2019 PRATICA SINADOC 14949/2019
Proposta	n. PDET-AMB-2019-4761 del 09/10/2019
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena
Dirigente adottante	BARBARA VILLANI

Questo giorno dieci OTTOBRE 2019 presso la sede di Via Giardini 472/L - 41124 Modena, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena, BARBARA VILLANI, determina quanto segue.

**OGGETTO: D.P.R. 13 MARZO 2013 N. 59. AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA).
DITTA RESMAUTI Srl con sede legale ed impianto in via Paraviana, n. 895 a
VIGNOLA (MO). Rif. Prat. SUAP 155/2019**

PRATICA SINADOC 14949/2019

La legge 4 aprile 2012, n. 35 (di conversione del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5), approvando disposizioni in materia di semplificazione e sviluppo, ha previsto all'art. 23 l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) per le piccole e medie imprese, demandando ad un successivo Regolamento la disciplina di dettaglio.

In attuazione di tale disposizione è stato emanato il D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, "Regolamento recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale".

In particolare:

- l'articolo 2, comma 1, lettera b, attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo Sportello Unico per le Attività Produttive, ai sensi dell'articolo 7 del DPR 160/2010, oppure nella determinazione motivata di cui all'articolo 14-ter, comma 6-bis, della legge 241/1990;
- il Capo II riporta le procedure per il rilascio, il rinnovo e la modifica dell'Autorizzazione Unica Ambientale.
- la L.R. 30 luglio 2015, n. 13 recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente, assegnandole in parte ad Arpa, ridenominata con la medesima legge regionale in Arpae "Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia";
- in particolare l'art. 16, comma 3 della medesima legge regionale, che prevede, tra le funzioni, attività e compiti di Arpae, le funzioni relative al rilascio dell'autorizzazione unica ambientale (AUA), in attuazione dell'art. 2, comma 1, lettera b) del decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59.;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21/12/2015 di approvazione dell'assetto organizzativo di ARPAE di cui alla L.R. 13/2015, per cui al Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente spetta l'adozione dei provvedimenti in materia di autorizzazioni;
- Dato atto che tra Arpae, Regione Emilia Romagna e Provincia di Modena è stata sottoscritta in data 02.05.2016 la "Convenzione per lo svolgimento di funzioni amministrative" che individua le funzioni fondamentali in materia di tutela e valorizzazione dell'ambiente ex art. 1, comma 85, lett. a) legge n. 56/2014" che la Provincia di Modena esercita mediante Arpae (Delibera del Consiglio

Provinciale n. 11 del 08/02/2016), tra le quali sono comprese le iscrizioni al Registro Imprese che Recuperano Rifiuti Non Pericolosi ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;

- Dato atto pertanto che a decorrere da tale data le suddette funzioni sono svolte da Arpae - Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena;
- Dato atto che con *deliberazione del Direttore Generale n. 74 del 04/07/2019* si è provveduto al rinnovo delle convenzioni stipulate con le Province di Piacenza, Parma e Modena e con la Città Metropolitana di Bologna per lo svolgimento da parte di Arpae delle funzioni fondamentali in materia di tutela e valorizzazione dell'ambiente ex.art. 1, comma 85, lett. a), legge n. 56/2014.

Si richiamano inoltre:

- il D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii., recante "Norme in materia ambientale";
- il D.M. 5 febbraio 1998 e s.m.i.;
- il D.M. n. 350 del 21 luglio 1998;
- l'incarico dirigenziale di Responsabile Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena conferito con deliberazione del Direttore Generale di Arpa n. 84/2017 alla dott.ssa Barbara Villani;
- Dato atto che la Responsabile del Procedimento Dr.ssa Barbara Villani attesta l'assenza di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 come introdotto dalla Legge 190/2012;

In data 23/04/2019 la Ditta RESMAUTI srl **con sede legale ed impianto in via Paraviana, n. 895 a VIGNOLA (MO)** ha presentato al SUAP territorialmente competente la domanda di RILASCIO dell'Autorizzazione Unica Ambientale per l'impianto ubicato in Via Paraviana, n. 895 a Vignola (MO), la domanda è stata successivamente trasmessa a questa SAC - Arpae ed assunta agli atti con prot. n.64740 del 23/04/2019.

La richiesta di RILASCIO dell'AUA riguarda i seguenti titoli Ambientali:

- Comunicazione in materia di operazioni di recupero di rifiuti in regime semplificato di cui all'articolo 216 del D.lgs 152/2006 e competente Iscrizione al "Registro delle imprese che effettuano operazioni di recupero di rifiuti" della provincia di Modena, ai sensi e per gli effetti dell'art. 216 del D.lgs 152/2006.

La Ditta RESMAUTI srl presso lo stabilimento in oggetto, effettua attività di messa in riserva di rifiuti (R13) di cui ai punti 3.1, 3.2, 5.8 del DM 05/02/2019.

Con riguardo all'impianto la Ditta RESMAUTI srl, nella persona del Rappresentante Legale pro-tempore, ha dichiarato nella istanza di AUA, che, ai sensi della L.R. 15/2001 e D.G.R. 673/2004, nello svolgimento della propria attività non vengono utilizzati macchinari o impianti rumorosi, come da atto notorio di cui al prot. n. 110878/2019.

Durante l'iter autorizzativo per il rilascio della presente AUA sono stati acquisiti i seguenti pareri:

- il PARERE FAVOREVOLE, per quanto riguarda gli aspetti urbanistici, all'attività di recupero di rifiuti in via Paraviana, n. 895 a Vignola (Mo), espresso dal Comune di Vignola, con nota prot. n. 29473 del 04/07/2019 assunta agli atti della Arpae- SAC- di Modena con prot. n. 105305 del 04/07/2019 .

Visti inoltre:

- la comunicazione da parte del Ministero dell'Interno – banca dati nazionale unica della documentazione antimafia (PR_MOUTG_Ingresso_0043120_20190606), che attesta che a carico della ditta RESMAUTI Srl e dei relativi soggetti di cui all'art. 85 del D.Lgs. 159/2011, alla data del 10/06/2019 non sussistono le cause di decadenza di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 del D.Lgs. 159/2011, assunta agli atti della scrivente Agenzia con prot. n. 104805 del 03/07/2019;
- la dichiarazione del gestore di possesso dei requisiti soggettivi di cui all'art. 10 del D.M. 5 febbraio 1998, in atti al prot. 110878 del 15/07/2019.
- Vista l'autorizzazione al trattamento dei dati in osservanza delle disposizioni vigenti, in atti al prot. 110878 del 15/07/2019;

si può procedere al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale con le relative prescrizioni, conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. 59/2013, comprensiva di tutti i titoli ambientali necessari per lo svolgimento della attività nello stabilimento di cui al presente atto.

Il responsabile del procedimento è la Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni, Dott.ssa Barbara Villani.

L' ARPAE informa, ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. del 30.06.2003, n. 196 che:

1. il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di Arpae Emilia-Romagna, con sede in Bologna, via Po 5, e il responsabile del trattamento dei medesimi dati è la dott. ssa Barbara Villani, Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) Arpae di Modena.
2. le informazioni che devono essere rese note ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 sono contenute nell'*"Informativa per il trattamento dei dati personali"*, consultabile presso la segreteria della S.A.C. Arpae di Modena e visibile sul sito web dell' Ente www.arpae.it.

Per quanto precede,

il Dirigente Determina

1. **di adottare l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)**, ai sensi dell'articolo 3 del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, al Gestore della Ditta RESMAUTI SRL con sede legale in via Paraviana, N. 895 a Vignola e di iscrivere la ditta RESMAUTI SRL , al Registro Provinciale delle Imprese che effettuano attività di recupero di rifiuti non pericolosi ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. con il numero di iscrizione VIG006 , che comprende i seguenti titoli ambientali:

Settore ambientale interessato	Titolo ambientale
Rifiuti	Comunicazione in materia di operazioni di recupero di rifiuti in regime semplificato di cui all'articolo 216 del D.lgs 152/2006, e Iscrizione al "Registro delle imprese che effettuano operazioni di recupero di rifiuti" di ARPAE SAC Modena, ai sensi e per gli effetti dell'art. 216 del D.lgs 152/2006

2. di stabilire che le **condizioni e le prescrizioni** da rispettare per l'esercizio dei titoli abilitativi di cui al punto 1. sono contenute negli allegati di seguito elencati e costituenti parte integrante del presente atto:
 - a) Allegato Rifiuti - Attività di recupero di rifiuti in regime semplificato di cui all'articolo 216 del D.lgs 152/2006;
3. - di dare atto che la Ditta RESMAUTI srl nella persona del Rappresentante Legale pro-

tempore, ha dichiarato (ai sensi della L.R. 15/2001 e della D.G.R. n. 673/2004) che nello svolgimento della propria attività non utilizzano macchinari o impianti rumorosi ovvero che non induce significativi incrementi di traffico;

4. sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.
5. di disporre che il presente provvedimento ha **durata pari a 15 anni** dalla data del rilascio da parte del SUAP di Vignola;
6. di stabilire che l'eventuale **domanda di rinnovo** deve essere inoltrata, conformemente al modello predisposto dall'Autorità Competente e completa di tutta la documentazione necessaria, con almeno sei mesi di anticipo rispetto alla scadenza sopra indicata, conformemente all'articolo 5 comma 1 e comma 2 del D.P.R. 59/2013.
7. eventuali **modifiche** che si intendono apportare all'autorizzazione o all'impianto, oppure variazioni del Gestore (persona fisica o giuridica), devono essere comunicate alla Autorità competente ai sensi dell'art.6 del D.P.R. 59/2013 che provvederà ad aggiornare l'autorizzazione ovvero a richiedere nuova domanda.
8. di trasmettere la presente autorizzazione al SUAP del Comune di VIGNOLA (MO) per il rilascio alla ditta richiedente.
9. di informare che:
 - a) al fine di verificare la conformità dell'impianto rispetto a quanto indicato nel provvedimento di autorizzazione, comprensivo degli allegati, si individuano ai sensi delle vigenti "norme settoriali" le seguenti Autorità competenti per il controllo e relativi atti collegati per i seguenti titoli abilitativi:

Titolo ambientale	Autorità di controllo
Comunicazione in materia di operazioni di recupero di rifiuti in regime semplificato di cui all'articolo 216 del D.lgs 152/2006 e Iscrizione al "Registro delle imprese che effettuano operazioni di recupero di rifiuti" di ARPAE SAC di Modena	ARPAE

- b) gli Enti di cui sopra, ove rilevino secondo le rispettive competenze e situazioni di non conformità, rispetto a quanto indicato nel provvedimento di autorizzazione, procederanno secondo quanto stabilito nell'atto stesso o nelle disposizioni previste dalla vigente normativa nazionale e regionale di settore.

È fatto salvo:

quanto previsto dalle leggi vigenti in materia di tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro;
 specifici e motivati interventi più restrittivi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265;
 quanto previsto dalle leggi vigenti in materia urbanistica ed edilizia, nonché quanto previsto dai vigenti strumenti urbanistici e territoriali;
 quanto previsto in materia di tutela delle acque dall'inquinamento di cui alla parte Terza del D.Lgs. 152/06;
 quanto previsto in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera di cui alla parte Quinta del D.Lgs. 152/06;

Sono fatti salvi i diritti di terzi ai sensi di legge.

Contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni nonché ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data del rilascio della autorizzazione.

Allegati:

- *allegato rifiuti*
- *Planimetria impianto*

LA RESPONSABILE DEL
SERVIZIO AUTORIZZAZIONI E
CONCESSIONI DI MODENA
Dott.ssa Barbara Villani

Originale Firmato Digitalmente

(da sottoscrivere in caso di stampa)

Si attesta che la presente copia, composta di n. fogli, e' conforme all'originale firmato digitalmente. Modena,
li'

Protocollo n. _____ del _____

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.